



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVA - 2012 - 0022813 del 24/09/2012

Pratica N.

Ref. Mittente:

ALL'ENEL
area business
Sicurezza dighe
casella postale 181
10121 TORINO

Alla regione Piemonte
settore VIA
via Principe Amedeo 17
10123 TORINO

Alla Provincia di Cuneo
ufficio VIA
corso Nizza 30
12100 CUNEO

Al Comune di Acceglio
via Borgo Villa 1
12121 TORINO

e p.c. Al Presidente della Commissione tecnica
VIA/VAS
SEDE

**OGGETTO: verifica di assoggettabilità art. 20 del Dlgs n. 152/06 progetto della
diga di Saretto- impianto idroelettrico di Acceglio (Cn)- ENEL**

Con nota prot. DVA 11215 del 10 maggio 2012, la scrivente Direzione ha trasmesso alla Commissione Tecnica VIA/VAS la documentazione inviata dall'ENEL, con nota n. 16206 del 2 aprile 2012, per la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di Impatto Ambientale del progetto di "Diga di Saretto - impianto idroelettrico di Acceglio (CN) - progetto di riqualificazione delle opere costituenti lo sbarramento".

Ufficio Mittente: VATT-DVA-2VA-OC-00
Funzionario responsabile: DVA-2VA-OC-00
DVA-2VA-OC-01/2012-0335.DOC

Con nota n. 3207 del 13 settembre 2012, la Commissione Tecnica VIA/VAS ha trasmesso il proprio parere n. 1035 del 7 settembre 2012, che allegato alla presente determinazione ne costituisce parte integrante.

Con nota n. 48011 del 13 giugno 2012, la Regione Piemonte, nel corso dell'istruttoria, ha inviato le proprie osservazioni contenute nella Determinazione Regionale n. 1535 dell'11 giugno 2012.

Acquisito, pertanto, il citato parere n. 1035,

SI DETERMINA

la esclusione dalla procedura di VIA del progetto " Diga di Saretto – Impianto idroelettrico di Aceglio (CN) ", a condizione che siano ottemperate le seguenti prescrizioni:

1. Per le attività di cantiere
 - rispettare prescrizioni e limiti contenuti nella deliberazione Regionale Piemonte "Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di avori in alveo" e successive modifiche;
 - rispettare i fermi biologici che possano determinare un rischio per la sopravvivenza delle specie ittiche del tratto di ricettore interessato;
 - verificare le caratteristiche dei giacimenti geotecnici dei sedimenti recuperati nelle operazioni di svuotamento;
 - evitare l'utilizzo di elicotteri al fine di tutelare i grandi rapaci presenti nell'intorno dell'area;
 - applicare le prescrizioni previste nelle Linee Guida per la gestione delle terre e rocce approvate dalla Deliberazione Regionale n.24 – 13302 del 15 febbraio 2010;
 - garantire il rispetto dei limiti di emissione omologati rispetto alle norme in vigore e dotare i gruppi elettrogeni e le eventuali macchine di cantiere di sistemi per il contenimento del particolato; gli impianti di betonaggio e di frantumazione e recupero inerti devono anch'essi essere dotati di autorizzazione per le emissioni in atmosfera;
 - al fine di limitare le polveri di cantiere, bagnare periodicamente le piste di cantiere e, nei casi di scarsa piovosità, anche le terre di scavo momentaneamente accantonate; l'area di cantiere dovrà essere dotato di dispositivi di lavaggio delle ruote dei mezzi in uscita;
 - presentare un piano dei percorsi dei mezzi di trasporto ai Comuni interessati per condivisione;
2. nel periodo invernale, ovvero quello in cui il cantiere rimane chiuso tra una fase e la successiva, qualora non fosse previsto il completo smantellamento del cantiere, mettere in atto un idoneo piano di sicurezza che consenta di trascorrere tale periodo senza rischi e danni per persone e cose, anche per eventi atmosferici particolarmente intensi;
3. al termine delle attività garantire:
 - il ripristino delle condizioni di naturalità dell'alveo del serbatoio;
 - la sistemazione a verde lungo le sponde del bacino di valle dovrà prevedere la messa a dimora di soggetti arborei ed arbustivi secondo le pratiche della forestazione ed appartenenti a specie autoctone, garantendo una manutenzione obbligatoria a seguito della ultimazione dei lavori;
 - la prevista idrosemina dove siano utilizzate esclusivamente specie autoctone idonee alle caratteristiche del luogo e compatibili con l'altitudine dell'area di intervento e che il

miscuglio preveda una eguale percentuale di leguminose e graminacee, garantendo una manutenzione obbligatoria a seguito della ultimazione dei lavori;

4. a opere completate applicare un monitoraggio di 5 anni post operam delle componenti ambientali e biologiche secondo le metodiche di norma, trasmettendo copia alla preposta Regione Piemonte

Il presente atto è comunicato alle Amministrazioni in indirizzo per i seguiti di competenza ed è pubblicato unitamente al parere della Commissione Tecnica e della Regione Piemonte sul sito web del Ministero dell'ambiente e sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato.

Avverso la determinazione è ammesso ricorso presso il TAR competente entro 60 giorni dal suo ricevimento e/o dalla sua pubblicazione o entro 120 giorni è ammesso ricorso al Capo dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Mariano Grillo)